



Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo
rurale: l'Europa investe
nelle zone rurali



Ministero risorse
agricole, alimentari e
forestali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia



Piano di Sviluppo
Rurale della regione
autonoma FVG 2007-
2013

Asse 4 "Leader"



Gruppo di Azione Locale "Montagna Leader"

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

Asse IV Leader

Piano di Sviluppo locale 2007-2013

del Gruppo di azione locale MONTAGNA LEADER

MISURA 413

Azione 1 "Ricettività turistica"

Intervento 1 "Creazione/potenziamento di una rete per la ricettività extra-alberghiera"

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER LA CREAZIONE/POTENZIAMENTO DI UNA RETE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE

**IL PRESENTE BANDO È STATO APPROVATO DAL CDA DI MONTAGNA LEADER CON
DELIBERA N. 02 DEL 28 MARZO 2012.**

MANIAGO, 7 GIUGNO 2012

IL PRESIDENTE

FRANCO PROTTI

INDICE

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto e finalità.	4
Art. 2 – Definizioni.	4
Art. 3 - Area di intervento.	4
Art. 4 - Soggetti beneficiari.	4
CAPO II –CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE	5
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità.	5
Art. 6 - Interventi finanziabili.	5
Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.	5
Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi.	6
CAPO III –RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO	8
Art. 9 -Risorse finanziarie disponibili.	8
Art. 10 - Tipologia e intensità dell’aiuto.	8
CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO	8
Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione	8
Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.	9
Art. 13 – Concessione del contributo.	10
Art. 14 - Modalità di erogazione dell’aiuto (domande di pagamento).	10
Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi.	10
Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.	11
Art. 17 – Varianti .	12
CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI	13
Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all’attuazione e documentazione dell’intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.	13
Art. 19 - Controlli.	14
CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL’AIUTO.	14

Art. 20 – Riduzioni dell’aiuto.	15
Art. 21 – Revoche.	15
CAPO VII – NORME FINALI	15
Art. 22 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative.	15
Art. 23 - Trattamento dei dati personali.	16
Art. 24 – Informazioni.	16
Elenco allegati.	16

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla misura 413 del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, Azione 1 "Ricettività turistica", con riferimento all'Intervento 1 "Creazione/potenziamento di una rete per la ricettività extra-alberghiera", previsto dal Piano di sviluppo locale del gruppo di azione locale (GAL) Montagna Leader, approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. L'aiuto è finalizzato a sostenere gli investimenti diretti alla creazione/potenziamento di una rete delle strutture ricettive extralberghiere (quali Bed & Breakfast (B&B) e affittacamere). Tenendo presenti le indicazioni del Tavolo di concertazione (Misura 413 Azione 4 Intervento 1 del PSL Montagna Pordenonese), il soggetto gestore della rete avvierà un processo volto alla condivisione della strategia di sviluppo e delle linee di indirizzo conforme al piano turistico strategico. Verranno potenziate le esperienze di gestione in rete di strutture ricettive extra – alberghiere già presenti sul territorio, tramite il sostegno ad un unico soggetto, che attiverà i seguenti interventi:
 - potenziamento e ulteriore ampliamento della rete di strutture B&B e affittacamere in area Leader, attraverso un'attività di coordinamento e animazione delle stesse;
 - sensibilizzazione della popolazione locale e degli operatori turistici rispetto ai temi dell'ospitalità;
 - incentivazione sul territorio Leader di corrette forme di promozione e gestione di sistemi turistici sostenibili;
 - creazione un'unica rete di gestione e promozione dell'offerta ricettiva extra - alberghiera su tutto il territorio.
3. Verrà finanziato un unico progetto.

Art. 2 – Definizioni

- a) B&B: l'attività che, ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo; e succ. integrazioni), è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
- b) affittacamere non professionali: strutture ricettive che, ai sensi dell'articolo 77 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2 (Disciplina organica del turismo; e succ. integrazioni), sono composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situati in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare e senza l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese previsto dall'art. 87, comma 1, della legge regionale 2/2002.

Art. 3 - Area di intervento

1. Il soggetto beneficiario identificato nel successivo art. 4 e i suoi associati o soci, dovranno avere sede legale e operativa in uno dei seguenti comuni:

Area Rurale C (PSR 2007-2013 allegato 1): Aviano, Budoia, Caneva, Polcenigo, Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Montereale Valcellina, Vajont, Castelnovo del Friuli, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Travesio;

Area Rurale D (PSR 2007-2013 allegato 1): Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Clauzetto, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Beneficiari dell'aiuto: associazioni di gestori di B&B ed affittacamere o loro società di capitale o cooperative di servizio, già presenti sul territorio.

CAPO II –CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) formali:
 - a.1) legittimazione del richiedente;
 - a.2) rispetto dei termini di presentazione della domanda;
 - a.3) correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo art. 11;
 - a.4) sede legale e operativa in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando;
 - b) generali:
 - b.1) coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;
 - b.2) divieto di cumulo dell'aiuto richiesto con ogni altro tipo di agevolazione pubblica concessa o ricevuta per la stessa spesa.
2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:
 - a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'art. 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;
 - b) presentazione della domanda fuori termine, iniziale e finale, di cui all'art. 11, comma 2;
 - c) sede legale e operativa in un Comune non compreso nell'area di intervento di cui all'art. 3.

Art. 6 - Interventi finanziabili

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti:
 - a. potenziamento e ulteriore ampliamento della rete di strutture B&B e affittacamere in area Leader, attraverso un'attività di coordinamento e animazione delle stesse;
 - b. sensibilizzazione della popolazione locale e degli operatori turistici rispetto ai temi dell'ospitalità;
 - c. incentivazione sul territorio Leader di corrette forme di promozione e gestione di sistemi turistici sostenibili;
 - d. creazione un'unica rete di gestione e promozione dell'offerta ricettiva extra - alberghiera su tutto il territorio.
2. Gli interventi ammissibili rispettano:
 - a) le tipologie di spesa ammissibile di cui al successivo articolo 7.

Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 65/2011 del 27 gennaio 2011, e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili le sottoelencate tipologie di spesa:

- a) Acquisizione di servizi di consulenza specialistica per il miglioramento collettivo dell'offerta e dell'accesso al mercato;
 - b) Realizzazione di attività collettiva di promozione e commercializzazione:
 1. creazione e/o implementazione di siti internet;
 2. spese per attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni;
 3. organizzazione di fiere ed esposizioni;
 4. partecipazione a fiere ed esposizioni;
 5. realizzazione di convegni, seminari divulgativi, incontri informativi, open day e workshop tematici, comprese le spese di missioni, compensi per i relatori, affitto di strutture esterne e attrezzature;
 6. noleggio mezzi di trasporto (per le sole attività di promo-commercializzazione), strumenti didattici ed informatici, macchine e strumenti dimostrativi;
 7. realizzazione e diffusione materiale informativo (pubblicazioni specialistiche, bollettini e newsletter, ecc.);
 - c) IVA: esclusivamente nel caso di IVA non recuperabile in quanto realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non passivi di cui all'art. 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
2. Non sono ammissibili:
 - a) lavori eseguiti con apporto di lavoro proprio (lavori in economia);
 - b) acquisto di attrezzature o materiale usati;
 - c) acquisti documentati da fatture di importo inferiore a € 50,00.
 - d) IVA, se non ricorre la fattispecie di ammissibilità di cui al comma 1, lett. c).
 3. Le spese devono riferirsi ad interventi destinati alle attività di creazione/potenziamento di una rete delle strutture ricettive extralberghiere; dovranno quindi essere rivolte esclusivamente agli operatori del settore e sostenute nell'ambito di eventi dedicati al settore della ricettività extralberghiera.
 4. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto e nel rispetto del principio dell' "effetto incentivante" così come definito all'art. 34 del regolamento generale approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres del 2011.
 5. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'art. 16 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.
 6. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie, nazionali e regionali di cui al successivo art. 23 del bando stesso.

Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

Criteri di selezione		Punteggio
Esperienza del soggetto proponente in simili esperienze di rete		2
N° di soggetti coinvolti nella rete (n° di B&B e affittacamere soci e/o aderenti – tramite lettera di adesione - alla costituenda rete)		Punti 2 per soggetto
Copertura geografica rispetto all'area Leader (non interventi concentrati in una sola valle).	Coinvolgimento nella rete di B&B e/o affittacamere aventi sede nelle tre aree montane di riferimento: Pedemontana del Livenza (Aviano, Budoia, Polcenigo, Caneva) Meduna – Cellina (Erto e Casso, Cimolais, Claut, Barcis, Andreis, Montereale Valcellina, Maniago, Frisanco, Vajont, Fanna, Cavasso, Arba) Val d'Arzino – Val Cosa Val Tramontina (Sequals, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Pinzano al Tagliamento, Clauzetto, Vito d'Asio, Castelnuovo del Friuli)	Un'area : 2 punti
		Due aree: 4 punti
		Tre aree: 6 punti
Incremento dell'occupazione	Assunzione a tempo indeterminato di almeno una unità lavorativa (autodichiarazione)	1 punto ogni assunzione
Imprenditoria femminile e giovanile	Associazioni di b&b o loro società di capitale o cooperative di servizio, composte in maggioranza da giovani (Società di capitale: maggioranza delle quote sia di proprietà di giovani; Cooperative e altre forme associate: maggioranza dei soci formata da giovani) Si intende per giovane persona che non ha ancora compiuto 40 anni di età.	2
	Domanda presentata da una donna (Società di capitale: maggioranza delle quote sia di proprietà di donne; Cooperative e altre forme associate: maggioranza dei soci formata da donne)	2
Investimento nelle aree maggiormente svantaggiate del territorio	Sede legale e operativa localizzata in comuni montani di fascia C (classificazione di fascia montana secondo la DGR 3303/2000): Andreis, Aviano (solo per i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto), Barcis, Caneva (solo per il centro abitato di La Crosetta), Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio.	6
	Sede legale e operativa localizzata in comuni montani di fascia B (classificazione di fascia montana secondo la DGR 3303/2000): Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna,	3

	Meduno, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo (solo per il centro abitato di Mezzomonte), Travesio.	
	Sede legale e operativa localizzata in comuni montani di fascia A (classificazione di fascia montana secondo la DGR 3303/2000): Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Maniago, Montereale Valcellina, Polcenigo, Sequals, Vajont.	1

3. E' cumulabile il punteggio previsto per giovani e donne nel caso di una domanda di aiuto presentata da associazioni o loro società di capitale o cooperative di servizio formata da donne di età inferiore ai 40 anni.
4. A parità di punteggio si darà priorità al soggetto proponente che ha coinvolto il maggior numero di strutture ricettive extralberghiere.

CAPO III –RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 -Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a euro 120.000,00 e sono così ripartite:

RISORSE DISPONIBILI		
FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
€ 52.800,00	€ 67.200,00	€ 120.000,00

Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto

1. L'aiuto si configura come contributo in conto capitale, concesso in conformità della definizione di aiuto "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006, L379, nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile.
2. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia già ricevuto aiuti "de minimis" nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, l'aiuto concesso deve essere compreso nel massimale previsto dal regime di aiuti richiamato al comma 1, pari a Euro 200.000,00 di contributo pubblico per triennio.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione

1. Ai sensi degli artt. 3 comma 1, lett. bb) e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centro di assistenza agricola riconosciuti (CAA). La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.
2. La domanda di aiuto, indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA) o altri soggetti abilitati a tale funzione, utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA, secondo le modalità ivi predisposte entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La domanda cartacea, stampata e sottoscritta dal beneficiario, e corredata della documentazione, sarà consegnata in originale (bollato ai sensi di legge) entro 15 (quindici) giorni dalla

scadenza di cui sopra, al seguente indirizzo del GAL: Montagna Leader S.c.a.r.l. – Via Venezia 18/a – 33085 Maniago PN (art. 13 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).

3. La domanda cartacea è presentata a mano presso la sede del GAL, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure spedite a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Le domande cartacee presentate oltre il suddetto termine o pervenute a mezzo posta dopo il termine di quindici giorni e le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.
5. Il plico contenente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: PSL 2007-2013 del GAL Montagna Leader, Misura 413, Azione 1 "Ricettività turistica", Intervento 1 "Creazione e potenziamento di una rete per la ricettività extra-alberghiera".
6. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:
 - a) copia di un documento di identità del legale rappresentante per l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto aggiornati;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 dalla quale si evinca che i soci sono B&B e/o affittacamere con sede nel territorio Leader di cui all'articolo 3 del presente bando, Allegato A);
 - d) relazione descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema dei cui all'Allegato B), contenente anche le informazioni necessarie all'attribuzione dei punteggi di cui all'art.8);
 - e) per le acquisizioni di servizi di consulenza specialistica per il miglioramento collettivo dell'offerta e dell'accesso al mercato e le spese relative alla realizzazione di attività collettiva di promozione e commercializzazione: fornire i preventivi di spesa;
 - f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa a qualsiasi aiuto "de minimis" ricevuto durante i due anni precedenti e nell'anno in corso (art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006), secondo lo schema di cui all'Allegato C).
7. Al fine dell'attribuzione dei punteggi allegare:
 - a) Impegno all'assunzione di cui all'Allegato D);
 - b) Elenco dei soci.
7. La mancanza della suddetta documentazione determina la mancata attribuzione dei relativi punteggi.
8. I requisiti e i fatti valutabili ai fini della attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN. La documentazione allegata alla domanda non deve avere una data successiva a quella del rilascio della domanda tramite SIAN.

Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni

1. La graduatoria delle domande di aiuto e l'elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione del GAL entro il termine di 120 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto è interrotto nel caso di richiesta ai richiedenti di ulteriore documentazione e riprende a decorrere dal giorno in cui il GAL riceve la documentazione integrativa richiesta.

2. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in minimo 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
3. La graduatoria e l'elenco di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'albo della società Montagna Leader e sul sito web www.montagnaleader.org.
4. Ai richiedenti non finanziati viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 – Concessione del contributo

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di concessione, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione individuale indica le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento, nonché le informazioni e prescrizioni di cui all'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
2. In caso di mancato rilascio del DURC, ovvero di DURC irregolare, l'aiuto non viene concesso.
3. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.

Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento)

1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013.
2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di acconti (pagamenti intermedi) e saldo mediante accreditamento al conto corrente intestato al beneficiario:
 - a) acconti: erogabili nella misura massima del 80% dell'aiuto pubblico. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50% e dell'80% del costo ammissibile;
 - b) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento.
3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro quindici giorni dalla data di rilascio.
4. Alla domanda di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:
 - a) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16.
5. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.
6. Lo svincolo della fideiussione da parte di AgEA viene disposto su nulla osta del GAL in sede di liquidazione dell'acconto o del saldo.

Art. 15 - Inizio e conclusione delle operazioni

1. Il beneficiario dà inizio alle operazioni finanziate dopo la presentazione della domanda di aiuto.

2. La conclusione delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2013, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e con motivazione, una proroga per causa a lui non imputabile. Il GAL fissa il nuovo termine, tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati al GAL per l'attuazione del PSL.
3. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.
4. La conclusione delle operazioni di cui al comma 2 presuppone l'effettivo avvio dell'attività di rete per la quale è stato concesso il contributo.

Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.
2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:
 - a) bonifico bancario;
 - b) ricevuta bancaria;
 - c) bollettino postale;
 - d) vaglia postale;
 - e) assegno circolare o bancario non trasferibili.
3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario mediante copia dell'estratto conto.
4. Il pagamento in contanti non è riconosciuto.
5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.
6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, al numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.
7. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n.040/2011, la domanda di acconto è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
 - a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;

- b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;
 - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi di pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le seguenti categorie di costo: i) servizi di consulenza specialistica, ii) attività di promozione e commercializzazione;
 - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - f) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
8. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di saldo è accompagnata dalla seguente documentazione, a rendicontazione della spesa sostenuta:
- a) documenti di spesa di cui al precedente comma 7, lettere a), b), c) – fatture, pagamenti elenco;
 - b) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - c) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - e) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
9. Con riferimento all'art. 15, comma 4, del presente bando, alla rendicontazione finale, presentata a conclusione dell'intervento e a supporto della domanda di pagamento di saldo, è allegata relazione accompagnata da eventuale documentazione attinente l'attività svolta.

Art. 17 – Varianti

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.
2. Varianti all'intervento possono essere richieste in via preventiva ed eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali come definite dall'art. 35, comma 6 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, consistenti in:
 - a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o

riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;

- b) variazione dei prezzi di mercato;
 - c) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
 - d) utilizzo dell'economie di cui alla lettera c) per le finalità di cui alla lettera a) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.
- 4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.
 - 5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante.
 - 6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.
 - 7. Qualora la spesa complessiva del progetto risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo medesimo.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità

- 1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni previsti dagli artt. 48 e 49 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:
 - a) Impegni essenziali:
 - a.1) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
 - a.2) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
 - a.3) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;
 - a.4) mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
 - a.5) conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per il periodo di 5 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo;
 - a.6) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - a.7) consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e agli organi incaricati dei controlli l'accesso presso il beneficiario o ai beni oggetto di finanziamento.
 - b) Impegni accessori:
 - b.1) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'art. 17 del bando;
 - b.2) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
 - b.3) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;

b.4) In ogni caso tutti gli interventi informativi e pubblicitari, il materiale di informazione e comunicazione, le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini, ecc.) e i siti web relativi ad iniziative cofinanziate PSR in ambito regionale devono riportare (nei corretti rapporti di proporzione e comunque in evidenza) i seguenti logotipi:

1. Logotipo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. Logotipo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
3. Bandiera Italiana;
4. Logotipo dell'Unione Europea con la seguente dicitura: "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" ;
5. Logotipo del Programma Leader +.

Tutte le informazioni relative a quanto sopra descritto e i relativi loghi si possono desumere dal documento "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni" edito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali Servizio sviluppo rurale e a disposizione presso gli uffici del GAL Montagna Leader.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di trasmettere al GAL la bozza di tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario che si intende realizzare nell'ambito dell'operazione finanziata al fine di una verifica di conformità alle disposizioni comunitarie.
3. Il beneficiario, o suo rappresentate, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del regolamento (CE) 1974/2006.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
5. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n.1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.

Art. 19 - Controlli

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono previsti i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.
2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

CAPO VI – RIDUZIONI e REVOCHE DELL'AIUTO

Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di oltre un 3%, l'importo erogabile in base all'esame di ammissibilità della spesa rendicontata (importo della domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n.65/2011.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18 comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

Art. 21 – Decadenza, revoca e annullamento

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso – secondo i casi -, con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:
 - a) rinuncia da parte del beneficiario;
 - b) mancata realizzazione dell'intervento;
 - c) mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando.
2. Agli importi richiesti in sostituzione ai sensi del comma 1 si applicano gli interessi legali.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 22 – Controversie

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 43 del 21 febbraio 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma regionale di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le norme recate da:
 - a) regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - b) regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- c) regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- d) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- e) legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e successive modifiche e integrazioni;
- f) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;
- g) decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: "Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia", e successive modificazioni e integrazioni;
- h) "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi (2010)" del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l'AgEA.

Art. 25 – Informazioni

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Montagna Leader.
2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e resi disponibili sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it) e sul sito internet del GAL: www.montagnaleader.org.
3. Informazioni sul Programma regionale di sviluppo rurale sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

Elenco allegati

Allegati:

- Allegato A): dichiarazione relativa alla sede, di cui all'art. 11, comma 6, lett. c);
- Allegato B): relazione descrittiva dell'intervento di cui all'art. 11, comma 6, lett. d);
- Allegato C): dichiarazione relativa agli aiuti “de minimis” di cui all'art. 11, comma 6, lett. f);
- Allegato D): impegno di cui di cui all'art. 11, comma 7, lett. a).